

## **CONTRATTI DI SOLIDARIETA'**

**Contributo a favore dei dipendenti per situazione di crisi o difficoltà aziendale** chiedendo una riduzione dell'orario di lavoro.

Il contratto di solidarietà è un ammortizzatore sociale che è stato esteso con la Legge 236/93 art. 5 commi 5, 6, 7, 8 anche alle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale.

Per i fini istituzionali di EBAP interessa quanto fissato dalla Circolare Ministeriale n. 20 del 25/05/2004 che fornisce istruzioni operative inerenti la possibilità di stipulare i contratti di solidarietà e di beneficiare del relativo contributo alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale (Legge 223 del 1991 art. 12 commi 1 e 2) indipendentemente dal numero dei dipendenti. La medesima circolare indichi che le imprese che non rientrino nell'area di applicazione della CIGS possano usufruire dei benefici previsti dall'articolo 5, comma 5, a condizione che "percepiscano a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori".

Al lavoratore compete un contributo pari al 25% del monte retributivo perso, mentre al datore di lavoro spetta un 25% del monte retributivo non corrisposto a seguito della riduzione oraria. La percentuale viene applicata alla retribuzione calcolata sulla paga base, contingenza, EDR e somme prevista dal CCRIL sulla base dell'inquadramento contrattuale applicato all'inizio del contratto e per i lavoratori part-time il contributo è riproporzionato all'effettivo orario di lavoro.

La normativa prevede inoltre che "al fine di mantenere una reale tenuta produttiva dell'azienda, non possono essere ritenuti idonei i contratti di solidarietà che prevedano una riduzione oraria superiore al 50% qualora tale riduzione interessi più della metà dell'organico" (DM 32832 del 16/09/2003).

**CONTRIBUTO EBAP 30% della retribuzione media oraria** (risultato della retribuzione lorda dei 12 mesi precedenti l'instaurazione del regime di solidarietà divisa il numero di ore lavorate nel medesimo periodo). Periodo minimo 8 giorni di riduzione di calendario.

Le provvidenze a favore di lavoratori sono previste nella misura massima di 624 ore nell'anno solare. Il Consiglio Direttivo valuterà eventuali integrazioni eccedenti le 624 ore sulla base delle disponibilità finanziarie.

**TEMPI E MODALITA'** l'impresa almeno 10 giorni prima dall'inizio dell'evento attiva la procedura all'EBAP di Bacino come previsto dalla tabella "Procedure Contratti di Solidarietà"

*L'impresa inoltra al Ministero del Lavoro e P.S. la domanda per l'accesso ai benefici previsti dall'art. 5, comma 5 in parola, secondo le modalità previste per le altre imprese. Alla domanda l'impresa artigiana deve allegare, oltre a quanto richiesto per le altre imprese, anche copia della delibera di cui al punto c) oppure l'attestazione - da parte del fondo regionale - dell'adozione della delibera. (Circolare Ministeriale 20/2004)*

Il Bacino territoriale comunica ad EBAP Regionale l'avvenuta sottoscrizione del CdS entro il 1° giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione. Entro 5 giorni lavorativi successivi l'EBAP Regionale rilascerà l'attestazione.


Richiesta contributo con cadenza trimestrale:

- richiesta prestazione personale dipendente (Allegato B);
- copia della scheda informativa per la determinazione del contributo di cui alla L.236/93 art. 5 commi 5,6,7,8;
- scheda conteggio ore EBAP (Allegato C-Solid) da compilare una scheda per ogni anno civile;
- scheda anagrafica dipendenti.

Alla richiesta conclusiva dell'intero periodo del Contratto di Solidarietà dovrà essere allegata anche:


- copia della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la liquidazione del contratto di solidarietà.

EROGAZIONE entro il mese successivo a quello di presentazione della richiesta.



Nel caso in cui il Contratto di Solidarietà non venga accolto dal Ministero, la domanda viene convertita in richiesta di prestazione di Sostegno al Reddito per Riduzione dell'orario lavorativo. Il contributo verrà quindi conteggiato con le modalità già previste per questa prestazione. Nel caso in cui l'EBAP avesse già effettuato erogazioni al 30%, esse saranno considerate in acconto e a seguito della presentazione della modulistica corretta sarà effettuata l'erogazione a saldo.

[http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Contratti\\_Solidarieta/](http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Contratti_Solidarieta/)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, appearing to be a cursive name.A handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke followed by a horizontal line and a large, sweeping flourish underneath.